

TI_GERICHTE 52.1995.140 vom 23. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.140

FR: TI_GERICHTE 52.1995.140 du 23 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1995.140 del 23 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

mc ciascuna, aumentando in modo sostanziale la capacità di deposito dei carburanti ed permettendo nel contempo di vendere il gasolio. La sua messa a dimora, combinata con lo spostamento della piazzuola di travaso, comporta inoltre una rilevante sistemazione del terreno, dovendosi riempire la scarpata a lato della stazione di servizio per una lunghezza di circa 10 ml e per un'altezza di ml 3. Nuova é pure la trasformazione dell'esistente piazzuola di travaso in area di servizio per la distribuzione del gasolio. Anche le colonne verrebbero riorganizzate: da 4 colonne di benzina, servite da 7 pistole di erogazione e 7 contatori indipendenti, queste scenderebbero a 3, servite da 13 pistole di erogazione (12 per la benzina ed 1 per il gasolio) e 5 contatori indipendenti. Quegli interventi offrono dunque, nel loro complesso, l'immagine di una nuova stazione di servizio: dell'esistente non rimane praticamente nulla, se si eccettua la riutilizzazione delle due cisterne esistenti, che erano appena state risanate nel 1987 per soddisfare le esigenze in materia di protezione delle acque (cfr. al relativo incarto, consegnato dal municipio al giudice delegato in occasione dell'udienza). Non ci si trova pertanto in presenza di una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT, bensì di una nuova costruzione, la quale può essere autorizzata alle restrittive condizioni poste dell'art. 24 cpv. 1 LPT, che - come già é stato spiegato sub 3.1. - non sono adempiute nella fattispecie. A questo punto non appare necessario al Tribunale di dovere accertare se i controversi, suddetti ampliamenti sostanziali della stazione soddisfano il requisito ulteriore posto dal diritto cantonale all'art. 75 LALPT, che ha ripreso quanto disponeva precedentemente l'art. 11 DEPT, e cioè se appaiono indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione attuale della stessa: requisito che la resistente ha sostenuto sia dato (e c'è senz'altro più di un motivo per farle credito) anche se non si é minimamente premurata di dimostrarlo. Invano, da ultimo, il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, così come la divisione dell'ambiente nelle osservazioni al ricorso, mettono in evidenza la necessità di dover ottemperare ai disposti della legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque per confortare il rilascio del permesso qui impugnato. In effetti, la necessità di dotare la stazione di servizio di un impianto di recupero dei vapori di benzina (il cui progetto, sia detto per inciso, non é però oggetto della presente procedura, ma deve ancora essere presentato ed approvato in un secondo tempo; cfr. al preavviso 8 gennaio 1993 della SEPA, integrato nell'autorizzazione cantonale a costruire 26 maggio 1993) come anche la migliore compatibilità ambientale della nuova piazzuola di travaso a gravità non necessitano manifestamente della realizzazione di tutti gli interventi contemplati dalla domanda di costruzione. Del pari, l'utilità per lo smaltimento delle acque di poter disporre

di una pensilina con maggiori dimensioni, la quale permetterebbe di ridurre il volume di acqua di inviare per il trattamento all'impianto di depurazione consortile, non basta di tutta evidenza per rendere il progetto conforme con il diritto pianificatorio ed edilizio. 3.4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso del comune deve essere accolto. La risoluzione governativa impugnata deve di conseguenza essere annullata ed il diniego della licenza edilizia 15 giugno 1993 sancito da parte del municipio di _____ ripristinato. 4. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della resistente, la quale viene inoltre condannata a rifondere delle adeguate ripetibili al comune di _____, assistito da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 49 LE, 22, 24 LPT, 75 LALPT, 18, 28, 31, 46 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é accolto. §. E' annullata la risoluzione 20 aprile 1994 (n. 3332) del Consiglio di Stato. §§. E' confermata la decisione 15 giugno 1993 con cui il municipio di Stato ha negato alla _____ il rilascio della licenza edilizia comunale per il potenziamento della stazione di distribuzione di carburante al mapp. _____ di _____. 2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico della _____, la quale viene altresì condannata a rifondere identico importo per il titolo di ripetibili al comune di _____. 3. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.